



COMUNE DI SCIARA

Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA SINDACALE

COPIA ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 20 DEL 07-08-2023

OGGETTO: MISURE PER LA TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA, IL DECORO E LA PULIZIA DEI LUOGHI PUBBLICI - OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE - DIVIETI E PRESCRIZIONI PER I PROPRIETARI E DETENTORI DI CANI NEI LUOGHI PUBBLICI

PREMESSO che è intendimento di questa l'Amministrazione Comunale garantire un equilibrato rapporto di convivenza uomo - animale, con la finalità di evitare il degrado nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, in particolare strade, marciapiedi, piazze, parcheggi, parchi e aree verdi, a causa della presenza di escrementi di cani, con conseguenti rischi per la salute della cittadinanza ed in particolare dei bambini, anziani;

Che, tale condotta comporta problematiche igienico - sanitarie determinate dalla presenza di escrementi;

RITENUTO che al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo prefissato, occorre impartire ai proprietari/ detentori di animali specifici obblighi di comportamento;

PRESO ATTO inoltre che alcuni proprietari lasciano vagare i propri cani su aree pubbliche o aperte al pubblico, in modo indiscriminato e senza assumere alcuna cautela, ponendo con ciò a rischio anche l'incolumità delle persone e della circolazione veicolare;

ACCERTATO che tale comportamento è causa di disagio per i cittadini;

RITENUTO opportuno prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano munite di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;

DATO ATTO che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento.

Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee

attrezzatura di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine.

Visti:

- il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 detto "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- l'art. 13 della Legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

- la Legge 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

- - l'Ordinanza del Ministero della salute 03.03.2009 "Tutela dell'incolumità pubblica all'aggressione di cani" pubblicata sulla G.U. n. 68 del 23.03.2009 e le modifiche apportate con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2011 pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 110 del 13 maggio 2011 ;
- - la L.R. 24 novembre 2001, n. 16 "tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

Viste le norme in materia di tutela del decoro urbano e del patrimonio pubblico introdotte con la Legge n. 94 del 15/07/2009 e s.m.i;

Vista la legge 689/81 (Gazz. Uff. del 18/12/2010 n. 295) in materia di procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed in particolare l'art. 16 comma 2 così come modificato dall'art. 6 bis Legge 125/08 in tema di pagamento in misura ridotta per le violazioni a regolamenti e ordinanze comunali;

Visto l'art 7-bis del T.U.E.L.L. relativo alle misure edittali previste per le violazioni ai regolamenti ed ordinanze degli EE.LL..

Richiamati gli artt. 50-54 di cui al D. Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

Tutto ciò premesso;

ORDINA

ai proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani di rispettare le seguenti disposizioni e divieti, a garanzia dell'igiene pubblica, della sicurezza e a tutela del decoro:

OBBLIGHI

1. è fatto obbligo ai proprietari dei cani di essere muniti di apposita attrezzatura o di sacchetti idonei alla raccolta delle deiezioni del cane;
2. è fatto obbligo di asportare completamente le deiezioni degli animali domestici;
3. è fatto obbligo di munirsi, durante l'accompagnamento dei cani, di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti e di riversare una congrua quantità d'acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dai cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via;
4. è fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi, vetrine, veicoli in sosta;
5. è fatto obbligo di adoperarsi, in ogni modo, affinché i cani non compromettano l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà comunale.
6. è fatto obbligo di tenere i cani a guinzaglio, anche se di piccola taglia, nelle aree pubbliche e di uso pubblico;
7. nei luoghi in cui vi sia grande affollamento (ad esempio in occasione di fiere, sagre, raduni, spettacoli e manifestazioni pubbliche ecc.) i cani che manifestano una certa pericolosità, vanno muniti di idonea museruola;

DIVIETI

è vietato lasciare vagare i cani sulle aree pubbliche, nonché consentire agli stessi di uscire incustoditi dalla proprietà privata;

SANZIONI

Salvo il fatto sia previsto dalla legge come reato, la violazione delle suddette disposizioni è punita ai

sensi e per gli effetti della L. 689/81, con il pagamento in misura ridotta di una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di 30,00 euro e un massimo di 500,00 euro e con il risarcimento dell'eventuale danno arrecato al patrimonio naturale e/o alle attrezzature del parco. Per il risarcimento del danno, l'Amministrazione potrà richiedere direttamente al/ai responsabili il ripristino del danno provocato. In caso di mancato risarcimento e/o ripristino, l'Amministrazione Comunale potrà intraprendere azioni legali nei confronti del danneggiatore

DISPOSIZIONI FINALI

■ sono esenti dal rispetto della presente ordinanza le persone non vedenti che utilizzano i cani addestrati all'accompagnamento.

La Polizia Locale e le forze dell'ordine sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Che copia del presente provvedimento sia pubblicata e comunicata:

- all'Albo pretorio del Comune;
- sul sito Internet del Comune di Sciara;
- Stazione Carabinieri di Sciara;
- Polizia Municipale di Sciara;
- Prefettura UTG di Palermo;
- all'ASL territorialmente competente.

AVVERTE

ai sensi degli art. 21bis e 21ter della L. n. 241/1990, il presente provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volte in volta stabilite dall'Amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Sicilia oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista.

Il presente atto è immediatamente efficace.

Sciara li 07-08-2023

IL SINDACO

F.to CONCETTA DI LIBERTO